



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 del 26/04/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **17:45**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
Alfredo Ricci	Si	
Marco Valvona	Si	
Angelamaria Tommasone		Si
Dario Ottaviano	Si	
Anna Barile	Si	
Marina Perna	Si	

Totale: 5	Totale: 1
------------------	------------------

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Chiara Passarelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Alfredo Ricci**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 63/2017, prevede che *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”*;

CHE l'art. 2 del medesimo decreto legislativo prevede che *“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...)”*;

RICHIAMATO il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale con un'elencazione da considerarsi non esaustiva né tassativa, ma comprendente unicamente i servizi più diffusi nell'insieme dei Comuni;

VISTA la recente giurisprudenza contabile in materia:

- il recente parere della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019 dove è stato enunciato il principio che *“il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio”*.
- *Il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione e di contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”*;

PRESO ATTO, quindi, che la Sezione ribadisce il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983;

DATO ATTO che, per l'anzidetta ragione, il servizio di scuolabus deve essere erogato a fronte del versamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti e che, per la sua natura di servizio, comporta che siano definite le tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del Tuel;

ACCERTATO che le tariffe applicate nell'ultimo anno scolastico hanno assicurato la prevista copertura finanziaria posta a carico degli utenti;

RITENUTO opportuno pertanto, confermare per l'anno 2021 le tariffe vigenti al fine di assicurare anche per il corrente esercizio finanziario il previsto equilibrio di bilancio;

DATO ATTO :

- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevedendo, al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- che, infine, con il D.L. "Sostegni" del 19/03/2021 è stato ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto proposto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto ed il regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE per l'anno 2021**, le tariffe ed i contributi di compartecipazione dei servizio di trasporto scolastico, come segue:

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

- ✓ **€ 18,00 mensili**, tariffa intera non frazionabile in giorni, da versare al ritiro del tesserino di iscrizione e le successive rate entro il 10 dei mesi successivi;
- ✓ **€ 16,00 mensili**, tariffa agevolata non frazionabile in giorni per ogni iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare con due figli fruitori del servizio, da versare come innanzi descritto;
- ✓ **€ 15,00 mensili**, tariffa agevolata non frazionabile in giorni per ogni iscritto appartenente a nucleo familiare con tre o più figli fruitori del servizio, da versare come innanzi descritto;
- ✓ **€ 2,00 per chilometro percorso**, per servizi di trasporto effettuati al di fuori del territorio comunale, richiesti e programmati dalle dirigenze per attività extra scolastiche, per le quali non è richiesta la contribuzione delle famiglie.
- ✓ esonero dal pagamento per gli iscritti al servizio appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Venafro la cui situazione economica equivalente , determinata in applicazione delle disposizioni del DPCM n. 159 del 5/12/2013, e, per quanto applicabile, dal vigente regolamento comunale, evidenzia un valore dell'ISEE 2021 ordinario o corrente, non superiore a 4.000,00 euro.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DICHIARA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **355** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **29/04/2021**.

Venafro, li 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 355 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.

Venafro, li 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 29/04/2021

**Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 29/04/2021

**Il Segretario Generale
Chiara Passarelli**